



Riunione congiunta ANAC- RPT- CUP

Osservazioni della Rete delle Professioni Tecniche in merito allo Schema di Decreto Legislativo recante *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*

Roma, 28 gennaio 2016

**RETE NAZIONALE DELLE PROFESSIONI DELL'AREA
TECNICA E SCIENTIFICA**

**CONSIGLIO NAZIONALE ARCHITETTI, PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI**

CONSIGLIO NAZIONALE CHIMICI

**CONSIGLIO NAZIONALE DOTTORI AGRONOMI E
DOTTORI FORESTALI**

**CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E
GEOMETRI LAUREATI**

CONSIGLIO NAZIONALE GEOLOGI

CONSIGLIO NAZIONALE INGEGNERI

**COLLEGIO NAZIONALE PERITI AGRARI E
PERITI AGRARI LAUREATI**

**CONSIGLIO NAZIONALE PERITI INDUSTRIALI E
PERITI INDUSTRIALI LAUREATI**

**CONSIGLIO DELL'ORDINE NAZIONALE
TECNOLOGI ALIMENTARI**

Indice

1. Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza	3
2. Precisazione e/o semplificazione della disciplina in materia di trasparenza con riguardo agli Ordini e Collegi professionali	5
3. Sezione amministrazione trasparente	7
4. Accesso civico	11
5. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	12
6. Informazioni relative ai titolari di incarichi di indirizzo politico, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza	14
7. Obblighi di pubblicazioni dei dati relativi alle controllate o vigilate dall'Ente pubblico (inclusi gli Enti di diritto privato in controllo pubblico)	17
8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza	19
9. Controlli e sanzioni	21
10. Piano triennale anticorruzione	24

1. Ambito soggettivo di applicazione delle norme in materia di trasparenza

DISPOSIZIONE: Art. 3 (Modifiche all'articolo 2 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

*"2. (...) Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente: "Art. 2bis (ambito soggettivo di applicazione) "(...) 2. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica anche, **in quanto compatibile:***

*a) agli enti pubblici economici, alle autorità portuali e **agli ordini professionali;** (...)*

*c) alle **associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario da pubbliche amministrazioni o in cui la totalità o la maggioranza dei titolari dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.***

*3. La medesima disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 si applica, **in quanto compatibile,** limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, alle società in partecipazione pubblica di cui all'articolo 2 del decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 e **alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici o nei quali sono riconosciuti alle pubbliche amministrazioni poteri di nomina di componenti degli organi di governo.**"*

OSSERVAZIONI: viene chiarito l’ambito di applicazione soggettivo delle norme in materia di trasparenza, ricomprendendovi espressamente anche gli ordini professionali e le associazioni e fondazioni private soggette a “controllo” o finanziamento pubblico maggioritario (art. 2bis, comma 2, lett. c), o comunque esercenti funzioni di tipo amministrativo o di supporto alle amministrazioni o i cui organi “di governo” siano nominati anche dalla pubblica amministrazione (art. 2bis, comma 3). Di conseguenza, con l’art. 42 del decreto di modifica si è correttamente provveduto ad abrogare l’art. 11 del testo originario del D.lgs. 33/2013, che disciplinava in modo leggermente diverso l’ambito soggettivo di applicazione della medesima norma.

SEGNALAZIONI:

- il riferimento agli “*ordini professionali*”, di cui al nuovo art. 2bis, comma 2, lett. a), va corretto in “*ordini e collegi professionali*”;
- inoltre, andrebbe necessariamente chiarito il riferimento all’applicabilità “in quanto compatibile” della normativa in materia di trasparenza agli ulteriori soggetti di cui ai commi 2 e 3 del nuovo art. 2bis (fra cui gli Ordini professionali), che sembrerebbe introdurre un nuovo margine di flessibilità nell’applicazione delle norme in materia di trasparenza a soggetti quali Ordini e Collegi professionali, così come ai loro enti *lato sensu* “controllati”.

2. Precisazione e/o semplificazione della disciplina in materia di trasparenza con riguardo agli Ordini e Collegi professionali

DISPOSIZIONE: *Art. 4 (Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 33 del 2013)*

*"(...) 1-ter. **L'Autorità nazionale anticorruzione può, con il Piano nazionale anticorruzione, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti e per gli organi e collegi professionali.**"*

OSSERVAZIONI: la semplificazione degli obblighi di trasparenza viene affidata all'ANAC, che vi provvederà apportando le dovute modifiche al Piano Nazionale Anticorruzione, il cui ultimo aggiornamento risale appena all'ottobre 2015, ma che dovrà essere aggiornato annualmente, in base a quanto disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), come modificato dall'art. 40 del decreto di modifica.

SEGNALAZIONI:

- data la fondamentale importanza dei provvedimenti da adottare, ai fini dell'auspicato adattamento della disciplina in materia di trasparenza alle peculiari realtà ordinarie, è di tutta evidenza la necessità che una rappresentanza delle professioni tecniche (RPT) sia coinvolta, oltre che nei lavori di definizione del presente decreto di modifica, anche nell'elaborazione delle future semplificazioni che l'Autorità è incaricata di definire con riguardo specifico alla realtà

degli Ordini e Collegi professionali, per mezzo del Piano Nazionale Anticorruzione;

- inoltre, a seguito dell’approvazione e della futura entrata in vigore del presente decreto di modifica, occorrerebbe procedere ad un aggiornamento tempestivo del PNA, al fine specifico di attuare le semplificazioni previste dalla norma;
- dette semplificazioni, poi, dovrebbero necessariamente ed espressamente essere estese anche agli enti di diritto privato controllati o vigilati, a diverso titolo, dagli Ordini e Collegi professionali, in modo da non dare luogo ad inutili e gravose incoerenze procedurali;
- infine, il riferimento a *“organi e collegi professionali”* contenuto nella norma andrebbe modificato correttamente in *“**ordini e collegi professionali**”*.

3. Sezione amministrazione trasparente

DISPOSIZIONE: Art. 5 (Dati pubblici aperti)

*"(...) b) è inserito il seguente articolo: "Art. 4-bis (Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche) (...) 2. Ciascuna amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale, in una parte chiaramente identificabile della **sezione "Amministrazione trasparente", i dati sui propri pagamenti e ne permette la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari.***

OSSERVAZIONI: viene in parte ampliato il contenuto della sezione "Amministrazione Trasparente", in cui sarà obbligatorio pubblicare anche i dati relativi ai pagamenti delle pubbliche amministrazioni, salvo future eventuali semplificazioni della disciplina in materia di trasparenza e accesso civico applicabile agli Ordini e Collegi professionali.

DISPOSIZIONE: Art. 9 (Modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

*"1. (...) a) al comma 1, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Al fine di evitare eventuali duplicazioni, la suddetta **pubblicazione può essere sostituita da un collegamento ipertestuale** alla sezione del sito in cui sono presenti i relativi dati, informazioni o documenti, assicurando la qualità delle informazioni di cui all'articolo 6.";*

b) il comma 2 è abrogato".

OSSERVAZIONI: tale disposizione potrebbe già di per sé rappresentare una semplificazione delle modalità di pubblicazione di alcuni dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente", evitando inutili duplicazioni. Inoltre, l'abrogazione dell'art. 9, comma 2, comporta il venir meno

dell'obbligo di archiviazione delle informazioni pubblicate in "Amministrazione Trasparente", in seguito alla scadenza dei termini di durata dell'obbligo stesso.

DISPOSIZIONE: Art. 8 (Modifiche all'articolo 8 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

*"(...) b) dopo il comma 3 è inserito il seguente: "3-bis. **L'Autorità nazionale anticorruzione**, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina i casi in cui la **durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.**"*

OSSERVAZIONI: viene introdotta la possibilità, discrezionalmente valutabile ed esercitabile caso per caso da parte di ANAC, di prevedere un'abbreviazione della durata del termine di pubblicazione dei dati all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"; si tratta pur sempre di un alleggerimento degli obblighi previsti in tema di trasparenza, seppure con scarso impatto per Ordini e Collegi, dal punto di vista dei concreti adempimenti da porre in essere.

DISPOSIZIONE: Art. 22 (Modifiche all'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"1. All'articolo 23 del decreto legislativo n. 33 del 2013 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1,

1) la lettera a) è soppressa; (...)

3) la lettera c) è soppressa; (...)

b) il comma 2 è abrogato."

OSSERVAZIONI: viene eliminato, fra l'altro, l'obbligo di pubblicare i dati relativi a provvedimenti di autorizzazione o concessione nonché i dati relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni in carriera, in tal modo contribuendo alla parziale attenuazione degli obblighi di trasparenza tutt'ora in vigore per Ordini e Collegi professionali e relative "controllate".

DISPOSIZIONE: Art. 27 (Modifiche all'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

*"1. Il comma 1 dell'articolo 31 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "1. Le pubbliche amministrazioni **pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo alla anonimizzazione dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio (...)**".*

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: vengono ampliati gli obblighi di pubblicazione concernenti i "controlli sull'organizzazione e sull'attività dell'amministrazione" (art. 31 D.Lgs. 33/2013).

Fra i temi da segnalare, vi è la necessità di chiarire definitivamente la non applicabilità agli Ordini e Collegi professionali della disciplina sugli OIV (organismi indipendenti di valutazione), per i quali, conformemente a quanto sostenuto anche da ANAC, sarebbe preferibile procedere all'individuazione di un soggetto sostitutivo incaricato dell'esecuzione dei relativi controlli.

DISPOSIZIONE: Art. 31 (Modifiche all'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"1. L'articolo 37 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 37 (Obblighi di pubblicazione concernenti i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture) - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis e fermi restando gli obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti pubblicano:

a) i dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190;

*b) i **provvedimenti di adozione delle varianti;***

c) le informazioni relative alle procedure per l'affidamento e l'esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture secondo quanto previsto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare, dagli articoli 63, 65, 66, 122, 124, 206 e 223;

*d) i **dati relativi alla formazione e composizione delle commissioni di aggiudicazione, con l'indicazione dei nominativi e dei curricula dei componenti;***

e) le delibere a contrarre;

*f) **l'elenco, da aggiornare ogni anno, delle transazioni e degli accordi bonari stipulati, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e dell'ufficio presso il quale è possibile prendere visione degli atti. (...)"**.*

OSSERVAZIONI: la disposizione è di interesse generale nell'ambito degli affidamenti pubblici, in quanto obbliga le amministrazioni a rendere pubblici anche i dati relativi alle varianti e alle modalità di composizione delle commissioni aggiudicatrici.

4. Accesso civico

DISPOSIZIONE: Art. 6 (Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"1. L'articolo 5 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è sostituito dal seguente: "Art. 5 (Dati pubblici aperti e accesso civico) (...).

2. Dopo l'articolo 5 sono inseriti i seguenti: "Art. 5-bis (Limiti all'accesso civico) (...).

Art. 5-ter (Accesso per fini scientifici ai dati elementari raccolti per finalità statistiche) (...)".

OSSERVAZIONI: tale disposizione nonché, più in generale, l'intera bozza del provvedimento hanno chiaramente lo scopo di rafforzare l'istituto dell'accesso civico, prevedendo per esso una procedura più complessa e che garantisca maggiormente il contraddittorio fra tutte le parti interessate.

Tuttavia, attraverso l'inserimento dell'art. 5bis vengono previste alcune limitazioni all'accesso civico (in sostituzione di quelle attualmente previste dall'art. 4 D.Lgs. 33/2013, che verrebbe abrogato per effetto dell'art. 42 del decreto di modifica), qualora il diniego fosse necessario ad evitare un pregiudizio rilevante, verosimile e specifico alla tutela di alcuni principi fondamentali connessi all'interesse pubblico o ad alcuni interessi privati.

Infine, ai sensi del nuovo art. 5ter, enti e uffici del Sistema statistico nazionale (Sistan) potranno consentire l'accesso per fini scientifici ai dati elementari elaborati dal Sistema stesso, a ricercatori appartenenti a università, enti di ricerca e istituzioni pubbliche o private o loro strutture di ricerca, inseriti nell'elenco redatto dall'autorità statistica dell'Unione europea (Eurostat) o che risultino in possesso determinati requisiti istituzionali e/o connessi all'attività svolta, all'organizzazione interna nonché alle misure per garantire la sicurezza di detti dati.

5. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

DISPOSIZIONE: Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"1. (...) b) il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ogni amministrazione indica, in un'apposita sezione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di cui all'articolo 1, comma 5 della legge n. 190 del 2012, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi del presente decreto."

OSSERVAZIONI: la norma sembra optare definitivamente per un Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione unico, comprensivo di una sotto-sezione specificamente dedicata agli obblighi di trasparenza. Pertanto, non sembrerebbe più possibile procedere alla predisposizione di due Piani distinti (Piano triennale di Prevenzione della Corruzione e Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità).

SEGNALAZIONI: non risulta corretta l'indicazione contenuta all'art. 42 del decreto di modifica, secondo cui l'art. 10 sarebbe integralmente da abrogare (e non da modificare parzialmente, come invece risulta dalla presente disposizione).

DISPOSIZIONE: Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

OSSERVAZIONI: Attraverso una modifica all'art. 1, comma 8, L. 190/2012, viene nuovamente previsto che il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, a seguito della sua pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno, debba necessariamente essere inviato ad ANAC (obbligo che in precedenza era venuto meno per espressa previsione dell'Autorità, cfr. comunicato del Presidente 18 febbraio 2015). Inoltre, i dipendenti operanti nelle aree maggiormente esposte a rischio di



Riunione congiunta ANAC- RPT- CUP 28/01/2016
Osservazioni della RPT in merito allo Schema di DLgs recante
*“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della
L. 6 novembre 2012, n. 190 e del DLgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell’articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*

corruzione dovranno essere, ove possibile, coinvolti nelle attività di
“mappatura” delle attività più rischiose.

6. Informazioni relative ai titolari di incarichi di indirizzo politico, di incarichi dirigenziali, di collaborazione o consulenza

DISPOSIZIONE: Art. 13 (Modifiche all'articolo 14 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) b) al comma 1, le parole "di carattere elettivo o comunque esercizio di poteri di indirizzo politico" sono sostituite dalle seguenti: "anche se non di carattere elettivo" e le parole "le pubbliche amministrazioni pubblicano con riferimento a tutti i propri componenti," sono sostituite dalle seguenti: "lo Stato, le regioni e gli enti locali pubblicano".

OSSERVAZIONI: la norma rappresenta certamente una delle principali novità introdotte dal decreto di modifica. Infatti, l'obbligo di pubblicazione dei dati dei titolari degli organi politici viene espressamente riservato alle sole amministrazioni dello Stato, Regioni e Enti locali, fra cui ovviamente NON rientrano Ordini e Collegi professionali. Pertanto, qualora le modifiche in questione divenissero definitive, i Consiglieri degli Ordini/Collegi territoriali, dei Consigli Nazionali e delle loro "controllate" non sarebbero più soggetti all'obbligo di pubblicazione delle informazioni di cui all'art. 14 D.Lgs. 33/2013, fra rientrano i dati relativi alla situazione patrimoniale e reddituale dei soggetti interessati, nonché all'assunzione di altre cariche presso diversi enti di natura pubblica o privata.

DISPOSIZIONE: Art. 14 (Modifiche all'articolo 15 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) b) al comma 1, all'alinea, le parole "Fermi restando gli obblighi" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-

bis e fermi restando gli obblighi", dopo le parole "relative ai titolari di" sono inserite le seguenti: "cariche di governo," dopo le parole "a qualsiasi titolo conferiti," sono inserite le seguenti: "ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione," e dopo la parola "nonché" sono inserite le seguenti: "di incarichi"; (...);

d) dopo il comma 2 è inserito il seguente: "2-bis. Ciascun dirigente comunica, all'amministrazione presso la quale presta servizio, gli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazione, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89. L'amministrazione pubblica sul proprio sito istituzionale l'ammontare complessivo dei suddetti emolumenti per ciascun dirigente."

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: la norma interviene sull'articolo 15 del D.Lgs. 33/2013, concernente gli "Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza"; tuttavia, sarebbe opportuno chiarire meglio l'ambito di applicazione soggettivo di tale disposizione, che a seguito delle modifiche introdotte dal presente testo estenderebbe gli obblighi di pubblicazione ivi previsti anche ai titolari di non meglio definite "cariche di governo", oltre che ai dirigenti, consulenti e collaboratori dell'amministrazione. Ciò al fine di dirimere ogni possibile dubbio in merito alla non applicabilità ai Consiglieri degli Ordini territoriali, dei Consigli Nazionali e delle loro "controllate" degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi alla loro posizione personale.

In particolare, il riferimento ai "titolari di cariche di governo" potrebbe essere precisato facendo specifico riferimento ai "titolari di cariche di governo, **ad esclusione dei componenti dei Consigli degli Ordini e dei Collegi professionali**".

Quanto ai dirigenti dell'amministrazione, viene previsto un ulteriore obbligo, riguardante la comunicazione e la successiva pubblicazione dei dati

relativi agli emolumenti complessivi dallo stesso percepiti a carico della finanza pubblica, alla cui mancata comunicazione e/o pubblicazione consegue l'applicabilità delle sanzioni espressamente previste dall'art. 47, comma 1, D.Lgs. 33/2013, come modificato dall'art. 38 del presente decreto.

Inoltre, gli obblighi di pubblicazioni di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013 vengono estesi anche ai titolari di posizioni organizzative nell'amministrazione, qualora ad essi siano state formalmente conferite funzioni di tipo dirigenziale (cfr. art. 14, comma 1, lett. c, decreto di modifica).

DISPOSIZIONE: Art. 10 (Modifiche all'articolo 10 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) e) (...) la lettera d) è soppressa".

OSSERVAZIONI: a seguito della predetta abrogazione, non sarà più obbligatoria la pubblicazione dei CV e dei compensi dei titolari di incarichi dirigenziali e di collaborazione o consulenza, di cui all'art. 15 D.Lgs. 33/2013.

7. Obblighi di pubblicazioni dei dati relativi alle controllate o vigilate dall'Ente pubblico (inclusi gli Enti di diritto privato in controllo pubblico)

DISPOSIZIONE: Art. 21 (Modifiche all'articolo 22 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) a) al comma 1, le parole "Ciascuna amministrazione" sono sostituite dalle seguenti: "Fermo quanto previsto dall'articolo 9-bis, ciascuna amministrazione" e dopo la lettera d) è inserita la seguente: "d-bis) i provvedimenti di cui agli articoli 5, 7, 8, 9, comma 6, 10, 18 e 20 del decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124."; (...)

c) al comma 3, le parole ", in applicazione degli articoli 14 e 15." sono sostituite dalle seguenti: "dirigenziale."; (...)

d) al comma 4, dopo le parole "dell'amministrazione interessata" sono inserite le seguenti: "ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti e società indicati nelle categorie di cui al comma 1, lettere da a) a c)"; (...)"

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: vengono ampliati i dati relativi alle "controllate" delle pubbliche amministrazioni da pubblicare obbligatoriamente sul sito *web* dell'ente/amministrazione pubblico/a; tuttavia, appare necessaria una maggiore precisazione in merito agli atti che formeranno oggetto del nuovo obbligo di pubblicazione, in quanto il riferimento al "decreto legislativo adottato ai sensi dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124" non risulta sufficientemente chiaro.

Quanto alla modifica introdotta alla lettera c), essa prevede ora l'obbligo per l'ente pubblico di pubblicare sul proprio sito internet il link ai siti istituzionali delle proprie controllate, in cui siano contenuti i "dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai titolari di incarico **dirigenziale**", dando luogo, tuttavia, a un potenziale conflitto interpretativo e applicativo rispetto a quanto attualmente previsto dall'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 (vedi sopra). Per ovviare a tale problema, sarebbe opportuno eliminare quanto meno il riferimento agli "organi di indirizzo" ovvero coordinare la disposizione con la previsione del nuovo art. 14, che circoscrive l'obbligo di pubblicazione dei dati relativi ai titolari di "incarichi politici" alle sole amministrazioni dello Stato, Regioni ed Enti locali (e pertanto NON agli Ordini e Collegi professionali).

Infine, ai sensi della lettera d), viene sottratta al divieto di erogare somme a favore degli enti controllati la circostanza in cui queste somme siano dovute a titolo di corrispettivo di servizi, previsione che era stata già anticipata da un orientamento ANAC (n. 24 del 23 settembre 2015), ma che in tal modo assumerebbe pieno valore di legge.

8. Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

DISPOSIZIONE: Art.40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

OSSERVAZIONI: diverrebbe regola generale quella di cumulare in un unico soggetto il ruolo di Responsabile della Prevenzione della corruzione e quello del Responsabile della Trasparenza, anche provvedendo alle "eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività".

Inoltre, tale ruolo dovrà essere ricoperto "di norma dai dirigenti in servizio", essendo venuto meno lo specifico riferimento ai soli "dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia" (art. 1, comma 7, L. 190/2012).

DISPOSIZIONE: Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

"In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano [di prevenzione della corruzione] il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. (...)"

OSSERVAZIONI: viene esplicitamente limitata la responsabilità del RPCT in caso di violazioni ripetute dei contenuti del Piano triennale anticorruzione, qualora egli provi di aver adempiuto diligentemente ai propri obblighi di comunicazione e vigilanza, in relazione alle misure previste nel Piano stesso.

DISPOSIZIONE: Art. 34 (Modifiche all'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013)



Riunione congiunta ANAC- RPT- CUP 28/01/2016
Osservazioni della RPT in merito allo Schema di DLgs recante
"Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di
prevenzione della corruzione pubblicità e trasparenza correttivo della
L. 6 novembre 2012, n. 190 e del DLgs 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi
dell'articolo 7 della L. 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"

*"c) il comma 4 dell'articolo 43 del decreto legislativo n. 33 del 2013 è
sostituito dal seguente: "4. **I dirigenti responsabili dell'amministrazione e
il responsabile della trasparenza controllano e assicurano la regolare
attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal presente
decreto.**"*

OSSERVAZIONI: in materia di accesso civico, alla responsabilità del RT viene
affiancata anche quella del dirigente responsabile dell'amministrazione.

9. Controlli e sanzioni

DISPOSIZIONE: Art. 23 (Modifiche all'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"1. Al comma 3 dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 33 del 2013 le parole "; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico" sono soppresse."

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: l'art. 26, comma 3, D.Lgs. 33/2013 andrebbe integralmente emendato, al fine di armonizzarne il contenuto a seguito dell'abrogazione della prima parte della disposizione, relativa alla rilevabilità d'ufficio della omessa o incompleta pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici o privati. Dopo le parole abrogate, infatti, l'art. 3 recita attualmente: "La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104".

DISPOSIZIONI: Art. 36 (Modifiche all'articolo 45 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) b) al comma 1, le parole "l'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente, ovvero la rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza." sono sostituite dalle seguenti: "di procedere, entro un termine non superiore a trenta giorni, alla pubblicazione di dati, documenti e informazioni ai sensi del presente"

decreto, all'adozione di atti o provvedimenti richiesti dalla normativa vigente ovvero alla rimozione di comportamenti o atti contrastanti con i piani e le regole sulla trasparenza.";

*c) al comma 4, il primo periodo è sostituito dai seguenti periodi: "Il mancato rispetto dell'obbligo di pubblicazione di cui al comma 1 **costituisce illecito disciplinare. (...)**".*

Art. 37 (Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

"(...) b) al comma 1, le parole "o la mancata predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" sono sostituite dalla seguente: "e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 5-bis,".

OSSERVAZIONI: viene positivizzato il potere dell'ANAC di richiedere alle amministrazioni inadempienti di ottemperare ai propri obblighi di pubblicazione entro 30 giorni (potere che ANAC ha di fatto già esercitato nell'ambito dei controlli indirizzati, fra l'altro, agli Ordini e Collegi professionali). Inoltre, viene rafforzata la natura di illecito disciplinare degli inadempimenti agli obblighi di pubblicazione, con obbligo dell'amministrazione di procedere, su segnalazione di ANAC, all'avvio del relativo procedimenti a carico del RPC/RT o, altresì, del dirigente tenuto alla trasmissione delle informazioni.

Inoltre, diviene causa di responsabilità dirigenziale anche il rifiuto, il differimento e la limitazione nell'esercizio del diritto all'accesso civico.

DISPOSIZIONE: Art. 38 (Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo n. 33 del 2013)

*" (...) a) dopo il comma 1 è inserito il seguente: "1-bis. **La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché***

nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis, comma 2.";

b) il comma 3 dell'articolo 47 è sostituito dal seguente: "3. Le sanzioni di cui al comma 1 sono irrogate dall'Autorità nazionale anticorruzione. L'Autorità nazionale anticorruzione disciplina con proprio regolamento, nel rispetto delle norme previste dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, il procedimento per l'irrogazione delle sanzioni.".

OSSERVAZIONI: viene estesa l'area dei comportamenti che danno luogo alla sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 47, comma 1, irrogabile in capo al responsabile della mancata comunicazione e/o della mancata pubblicazione dei dati, includendovi la mancata pubblicazione dei dati relativi ai dirigenti di cui al nuovo art. 15 (i.e. dati relativi agli emolumenti complessivamente percepiti dai dirigenti a carico della finanza pubblica), nonché i dati relativi ai pagamenti dell'amministrazione, di cui al nuovo art. 4bis.

Altra importante novità è data dal definitivo riconoscimento in capo ad ANAC del potere di irrogare direttamente le sanzioni di cui all'art. 47, sulla base di un futuro regolamento che dovrà necessariamente tenere conto delle previsioni di cui alla L. 689/81 (principalmente, si ritiene, per quanto attiene alla possibilità di essere ammessi al pagamento in misura ridotta, ai sensi dell'art. 16 della predetta Legge). Con tale disposizione, pertanto, verrebbe posto rimedio all'incertezza (già segnalata da ANAC all'Autorità parlamentare) derivante dall'applicazione del testo originale dell'art. 47, comma 3, D.Lgs. 33/2013, per il quale l'irrogazione delle relative sanzioni sembrava demandata alle stesse amministrazioni inadempienti.

10. Piano triennale anticorruzione

DISPOSIZIONE: Art. 40 (Modifiche all'articolo 1 della legge n. 190 del 2012)

OSSERVAZIONI/SEGNALAZIONI: viene definitivamente attribuito ad ANAC il compito di adottare il Piano Nazionale Anticorruzione, che ha durata triennale e per il quale saranno previsti annualmente degli aggiornamenti. L'adozione del Piano, tuttavia, viene subordinata al parere del Comitato interministeriale istituito presso il Dipartimento della Funzione Pubblica, nonché della Conferenza unificata Stato – città ed autonomie locali.

Inoltre, viene espressamente previsto che il Piano prenderà in considerazione la dimensione e i diversi settori di attività degli enti, al fine di individuare i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi.

Mediante la modifica apportata all'art. 1, comma 6, L. 190/2012, poi, viene prevista la possibilità per le amministrazioni di piccole dimensioni di aggregarsi per definire in comune il Piano triennale per la prevenzione della corruzione, secondo le indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione.

Pertanto, anche e soprattutto ai fini di estendere tale agevolazione anche agli Ordini e Collegi professionali, nonché di contribuire ad introdurre nel PNA apposite semplificazioni applicabili alle realtà ordinistiche, si richiama l'attenzione dell'Autorità sulla assoluta necessità che una rappresentanza delle professioni tecniche (RPT) venga tempestivamente e costantemente coinvolta anche nei lavori per la definizione e/o aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione.